

Allegato all'atto
n. 209/2024

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "CUORE IN CODA ETS"

SEDE. COSTITUZIONE. DURATA. OGGETTO SOCIALE

ART. 1) A norma dell'art. 18 della Costituzione Italiana e dell'art. 36, 37 e 38 del C.C. ed ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche ed integrazioni, è costituita l'Associazione denominata **"CUORE IN CODA" Ente del Terzo Settore (ETS)**, d'ora in avanti anche Associazione **"CUORE IN CODA E.T.S."**

ART. 2) L'Associazione ha sede legale a Besano (VA), ed ha durata a tempo indeterminato. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 18 del presente Statuto.

Essa potrà istituire potrà istituire sedi e succursali con dipendenza diretta e organica in Lombardia e sull'intero territorio nazionale ed anche all'estero. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

La variazione di sede legale deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

ART. 3) L'Associazione è un Ente non commerciale e senza scopo di lucro, che, sulla base del principio di sussidiarietà, secondo quanto previsto dall'art. 118 della Costituzione, in conformità con la legge 106/2016 e il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, e successive modificazioni, opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, per consentire ai

forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona ed a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa. A tal fine svolge in modo prevalente, in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, le attività di interesse generale di cui all'art. 5 del presente statuto in forma di produzione o scambio di beni e servizi, oltre ad attività relative al benessere psico-fisico, l'arte, la cultura, intesa come disciplina di vivere e metodo di conoscenza di sé stessi ed in stretta relazione con altre manifestazioni artistico-culturali per la valorizzazione e la riscoperta delle tradizioni.

L'Associazione non è una formazione o un'associazione politica, né un'associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti.

Svolge inoltre in via sussidiaria le attività di cui all'articolo 6 del presente statuto.

L'Associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile.

ART. 4) L'Associazione esercita e organizza le seguenti attività, secondo quanto previsto dagli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente statuto:

- Attività di interesse generale;
- Attività complementari e attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale;
- Attività di raccolta fondi.

ART. 5) Attività di interesse generale - Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale ed in modo prevalente attività di

interesse generale secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:

- promuovere, diffondere e praticare ogni attività di promozione sociale, culturale, turistica, sportivo dilettantistica, ricreativa e del tempo libero al fine di favorire i contatti fra soci ed i loro animali in special modo il benessere psico-fisico attraverso la cultura, lo sport, l'arte, il fitness, il teatro, il canto, del turismo sociale intese come discipline di vivere e metodo di conoscenza di sé stessi ed i propri animali ed in stretta relazione con altre manifestazioni artistico-culturali specialmente nel campo del benessere psico-fisico (ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 lettere i,t,k);
- istituire e gestire attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività di promozione sociale, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori olistici, artistico-culturali e turistici mirando al benessere ed in special modo ai bambini, agli animali, alle persone disagiate e con disabilità psico-motorie (ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 lettere d,t);
- istituire reti tra Istituzioni, Servizi pubblici e privati, Associazionismo e Terzo settore allo scopo di promuovere ed attirare attività nell'ambito della prevenzione di situazioni di disagio e della promozione dell'agio e del benessere psico-fisico (ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 lettere l,m);
- le attività di promozione ed espressione culturale, di spettacolo, d'animazione, d'informazione e di crescita civile, organizzate anche all'interno delle strutture educative e scolastiche; l'ampliamento dei luoghi e delle occasioni ludiche, artistiche, sportive, ricreative e di socialità con l'ausilio di animali (ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 lettera i);
- studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica del benessere psico-fisico, della cultura, dello sport, della cultura, del teatro, dell'arte, della musica, della fotografia, del turismo sociale, del musical, del canto (ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 i,t);

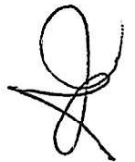


- il riconoscimento dei diritti culturali, la promozione dell'accesso alla conoscenza, al sapere, all'educazione, alla cultura, all'uso delle nuove tecnologie della comunicazione, la creazione e gestione di piattaforme digitali e la promozione dell'inclusione digitale (ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 lettere v,d);
- organizzare e promuovere attività al fine di scoprire talenti (ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 lettera d);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa anche con l'ausilio di animali (ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 lettera d);
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 lettera e);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 lettera f);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 lettera i);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso e percorsi finalizzati a sviluppare armonia e consapevolezza tramite proposte diverse nell'ambito di discipline quali discipline olistiche, ginnastica

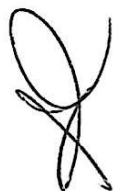


finalizzata alla salute ed al fitness, massaggi, yoga e cure naturali (ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 lettera k);

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa mediante attività ove vi sia anche l'ausilio degli animali (ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 lettera l);
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore (ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 lettera m);
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni, tra stati e paesi extra europei mirato alla maggiore coesione sostenibile e innovativo attraverso processi di innovazione sociale e sani stili di vita attraverso le discipline olistiche, dello sport (ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 lettera n);
- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile (ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 lettera o);
- integrazione socio-inclusiva delle persone disabili attraverso programmi e progettualità attraverso attività svolte con l'ausilio degli animali ed olistiche (ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 lettere r, t);



- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 lettera v);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 lettera w);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità socio-educativa ed il miglioramento delle skills professionali nei programmi del benessere psico-fisico (ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 lettera d);
- la promozione di un approccio di genere nell'Associazione e nella società, la piena valorizzazione delle potenzialità delle donne, delle loro esigenze e del loro ruolo come elemento fondante una società giusta e migliore per tutti, la lotta ad ogni forma di discriminazione e di violenza (ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 lettera w);
- la promozione di attività e di politiche di difesa e di sostegno delle persone diversamente abili anche mediante l'ausilio di animali (ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 lettera w);
- la promozione di una cultura europea comune: la conoscenza, la diffusione e la promozione dei valori fondanti l'Unione Europea e del Consiglio d'Europa e degli obiettivi di partecipazione, di crescita, di interconnessione e di cooperazione (ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 lettera w);
- la diffusione della conoscenza dei meccanismi di funzionamento e di finanziamento dell'Unione Europea, le istituzioni, le politiche e le attività da



questa poste in essere, i programmi comunitari e le sovvenzioni concesse agli Stati membri (ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 lettera o);

- il supporto alla partecipazione di cittadini, imprese ed enti pubblici e privati alle iniziative ed ai programmi promossi dall'Unione Europea e dal Consiglio d'Europa tra cui quelli in materia di gioventù, istruzione, formazione, cultura, sport, sviluppo sostenibile, impresa e innovazione tecnologica, salute, integrazione e scambio interculturale, società dell'informazione (ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 lettera d);
- lo stimolo al dibattito sulle questioni europee: il confronto sulle tematiche di interesse per le persone giovani e sulle opportunità che l'Europa riserva loro per favorire l'accesso ai diritti e alle possibilità di mobilità (studio, lavoro, formazione, volontariato, conoscenze, esperienze) offerte dai programmi comunitari (ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 lettera d);
- la promozione e tutela dei diritti umani, il contrasto e la contro narrazione dei discorsi d'odio online e off-line, la promozione dello Youth work e il suo riconoscimento, la promozione dell'educazione non formale e la promozione dell'accesso ai diritti sociali dei giovani di aree svantaggiate, per sbloccare le potenzialità dei giovani (ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 lettera w);
- l'approfondimento e la conoscenza delle diverse culture nazionali ed europee attraverso tutte le possibili forme espressive (ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 lettera v);
- la promozione di una dimensione europea della cittadinanza favorendo il dialogo interculturale e la tutela della diversità culturale, nonché attraverso la diffusione della cultura quale elemento essenziale delle relazioni internazionali dell'Unione Europea (ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 lettera v);
- il supporto alla partecipazione di persone, imprese ed enti pubblici e privati alle iniziative ed ai programmi promossi a livello nazionale, regionale e locale, relativi ad ambiti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la cultura, il lavoro, la



formazione professionale e le politiche sociali, l'istruzione e la ricerca, le politiche euro-mediterranee e l'internazionalizzazione, l'ambiente e lo sviluppo eco-sostenibile (ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 lettera d);

- la valorizzazione e la promozione integrata dell'ambiente: alimentazione e prodotti a km 0, energie rinnovabili, tutela, promozione e diffusione delle risorse naturali e del patrimonio artistico, storico, culturale, paesaggistico ed enogastronomico (ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 lettera e).

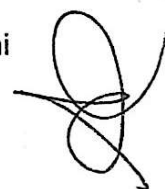
Possono rientrare nell'oggetto sociale/scopo, tutte le altre attività direttamente o indirettamente collegate alle precedenti e conformi alla normativa vigente.

Per la realizzazione dell'oggetto sociale/scopo, l'Associazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà:

1. a) promuovere il rapporto e la sintonia tra uomo e animale, rispettando le sue esigenze e valorizzando comportamenti educativi e sociali, quali svago e divertimento intelligente, attraverso sessioni, incontri, corsi e aggiornamenti;
2. b) divulgare tecniche olistiche per la crescita personale, per il benessere e il riequilibrio di corpo mente e spirito sia dell'essere umano che dell'animale;
3. divulgare l'importanza dell'approfondimento del linguaggio dei propri animali per comprendere la motivazione di determinate problematiche attraverso tecniche metodiche e olistiche;
4. organizzare eventi con bambini e adulti per sensibilizzare al benessere emotivo spirituale e al rispetto degli altri esseri viventi, coinvolgendoli in attività, seminari divulgativi, laboratori che permettano il raggiungimento di tale scopo;
5. divulgare antichi saperi, pratiche e usi tradizionali delle piante spontanee, sensibilizzando l'utilizzo delle stesse per il benessere individuale, a questo scopo



- l'associazione può organizzare percorsi, incontri, laboratori e corsi con bambini e adulti;
6. raggruppare molteplici discipline che lavorano su vari livelli, dal benessere psico-emotivo a quello fisico senza tralasciare quello motorio sia per gli esseri umani che per gli animali;
 7. promuovere trattamenti energetici per il benessere psico-fisico emotivo degli esseri viventi;
 8. promuovere il consumo etico, il baratto, il riciclo e la cultura dello Zero Spreco attraverso laboratori, mercatini, incontri ed eventi;
 9. realizzare attività di conoscenza, promozione, organizzazione, sviluppo e consolidamento delle relazioni tra gli Stati membri e tra essi ed i Paesi terzi;
 10. organizzare e gestire mostre, fiere, convegni, tavole rotonde ed iniziative similari, finalizzate alla realizzazione dell'oggetto associativo;
 11. organizzare e gestire corsi di formazione, qualificazione, aggiornamento in ogni materia attinente all'oggetto sociale ivi compresi quelli aventi ad oggetto le tecniche di partecipazione alle sovvenzioni e bandi europei e la redazione dei relativi progetti;
 12. offrire servizi di informazione, formazione, orientamento e consulenza, analisi, monitoraggi e servizi di allerta su politiche, programmi e bandi europei, nazionali e regionali, funzionali al perseguimento dei propri fini statutarî;
 13. esercitare, nei limiti consentiti dalla legge, attività tipografica ed editoriale in genere, a favore delle persone dell'Assemblea e anche a scopo divulgativo e di proselitismo;
 14. esercitare attività di sensibilizzazione sui temi dell'Unione Europea quali, ad esempio, la competitività, l'occupazione, l'istruzione, la cultura, la ricerca, l'ambiente;



15. promuovere e condurre attività di studio, indagine, ricerca legislativa, giurisprudenziale e regolamentare sui provvedimenti emanati in sede Europea e nazionale, sui programmi e sugli obiettivi dell'Unione europea;
16. sviluppare e concretizzare idee progettuali innovative e sostenibili; ideare progetti locali, nazionali, europei ed internazionali aventi ad oggetto lo scambio di esperienze e buone prassi, il favorire la partecipazione di una cittadina attiva e la cooperazione tra persone, società, enti pubblici e privati, ad ogni livello;
17. partecipare a bandi locali, nazionali, internazionali ed europei nelle materie di interesse dell'Associazione, anche attraverso la creazione e la promozione di partenariati tra soggetti appartenenti agli Stati membri;
18. creazione di reti e di aggregazioni aziendali e associative;
19. realizzazione di progetti, manifestazioni, eventi ed attività dirette alla valorizzazione, promozione e diffusione a livello nazionale ed europeo delle caratteristiche peculiari del territorio;
20. attuare ogni altra iniziativa o esercitare ogni altra attività necessaria o meramente opportuna al raggiungimento dell'oggetto sociale.

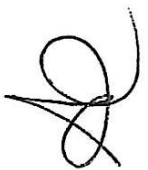
Ed inoltre potrà:

- promuovere il benessere psico-fisico mediante l'arte, la cultura e la tradizione popolare della musica, delle discipline olistiche, del teatro e della danza, della gastronomia, sviluppare attività sportive dilettantistiche in particolare nelle discipline della ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness, ginnastica per tutti, yoga, scacchi, dama, burraco, bridge, cicloturismo, fit-walking, fitness ecologico, ecc;
- la promozione del turismo sociale, rurale e sostenibile come forma di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone, gli animali e



dei territori in cui vivono, a cominciare dall'attivazione di gemellaggi, scambi internazionali e di turismo consapevole;

- la conduzione e la gestione di eco-villaggi, contribuendo con progetto ecosostenibili alla creazione di luoghi di scambio, cooperazione, formazione, crescita ed incontri;
- divulgare e promuovere pratiche di sostenibilità ambientale, di agricoltura naturale ed integrata con gli animali mediante autoproduzione di cibo e con un efficiente utilizzo di tutte le energie naturali;
- promuovere, incoraggiare e sostenere le attività di informazione e sensibilizzazione per una cultura della pace, del benessere e dell'inclusione di ogni tipo di diversità e di disabilità;
- perseguire il benessere personale e lo sviluppo del potenziale umano attraverso tecniche e metodi di movimento ludico-sportivo-ricreativo;
- organizzare laboratori di discipline olistiche, scrittura creativa poetica; laboratori di collage, laboratori teatrali, laboratori di formazione musicale e performativa, laboratori di arteterapia del movimento, della pittura e della musica, laboratori di produzione artistica sia manuali sia con le nuove tecnologie; organizzare attività di formazione nelle attività praticate nell'associazione;
- organizzare corsi di discipline olistiche, sportivi, di musica, di promozione turistica, di formazione in genere, di teatro di diverso livello e stile, stages di perfezionamento anche con altri soggetti od in collaborazione con le istituzioni (Comunità Europea, Ministeri, Regione Lombardia, Città Metropolitane, Comuni, ecc.) finalizzando l'attività alla riscoperta del territorio, delle tradizioni popolari, della cultura e dell'artigianato del territorio;
- organizzare e promuovere attività volte alla riqualificazione urbana ed all'educazione ambientale;



- la promozione della mobilità e degli scambi soprattutto dei e per i giovani, dei campi di lavoro e conoscenza, della formazione e degli stage, in Italia e all'estero, le azioni all'interno del Servizio Volontario Europeo e dei programmi promossi dalla Commissione Europea;
- organizzare e/o gestire spettacoli teatrali, musical, cinematografici e musicali, festival, rassegne e concorsi, eventi sportivi nazionali ed internazionali;
- la salvaguardia, la valorizzazione e il recupero del patrimonio storico, artistico, architettonico, culturale, ambientale, paesaggistico e dei beni culturali, nonché della cultura popolare, tradizionale, nazionale ed internazionale;
- gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
- promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre, seminari, attività e ricerche di ogni tipo per il raggiungimento e la diffusione dei propri obiettivi culturali ed artistici e per la valorizzazione del nostro territorio e delle tradizioni culturali;
- provvedere alla ricerca, realizzazione e distribuzione di pubblicazioni, edizioni fotografiche, audiovisivi, costumi ed altro materiale di interesse artistico, culturale, teatrale e sportivo;
- stipulare contratti e convenzioni con enti pubblici e privati per la conduzione di corsi e seminari, per la gestione di strutture utilizzate a scopi culturali, per la fornitura di servizi nell'ambito dei propri scopi istituzionali;
- promuovere ed organizzare ogni forma di volontariato, nell'ambito delle finalità dell'Associazione;
- realizzare servizi e strutture per lo svolgimento delle attività del tempo libero (sala di lettura, ludoteca, videoteca, ecc.).



ART. 6) Attività complementari e attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale - Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione può effettuare, in modo strettamente complementare all'attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dalle norme vigenti:

- la somministrazione di alimenti e bevande ai propri associati e ai loro familiari conviventi, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, alle condizioni indicate nel D.Lgs. 117/2017;
- la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico in occasione di particolari eventi o manifestazioni, per il periodo di svolgimento delle stesse, nei locali e/o negli spazi dove tali manifestazioni si svolgono, alle condizioni previste dall'art. 70 del decreto legislativo 117/2017;
- l'organizzazione di viaggi per corsi di formazione e di specializzazione per discipline affini agli scopi statutarî;
- svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere ed a quello degli articoli accessori di pubblicità;
- l'organizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento;
- la gestione di strutture socio-riabilitative per l'assistenza di persone svantaggiate;
- ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti del terzo settore dalle disposizioni legislative vigenti.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione inoltre, a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, esercita e organizza attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art. 5 e 6 del

presente statuto, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. In particolare, esercita attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari e ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti del terzo settore dalle disposizioni legislative vigenti.

L'associazione può realizzare altresì attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale

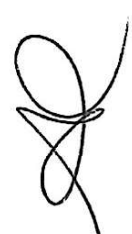
e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'individuazione delle ulteriori attività esercitabili è demandata al Consiglio Direttivo dell'Associazione con apposita delibera.

Nell'ambito di tale contesto, l'Associazione può altresì esperire – anche concedendo la propria collaborazione tecnico-scientifica ad altri Enti ed organismi pubblici e privati, ad organizzazioni sindacali e ad Imprese italiane e straniere – ogni attività utile a sviluppare iniziative in linea con le politiche europee e con ad oggetto la conoscenza dell'Unione Europea e delle le sue attività i suoi obiettivi.

L'Associazione può, altresì, provvedere a procurare loro i servizi necessari come supporto operativo, amministrativo e gestionale, nonché a realizzare iniziative di informazione, di formazione, di assistenza, di organizzazione di mostre, convegni e congressi, funzionali allo svolgimento dei propri compiti statutari.

Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Associazione cura l'istituzione degli Uffici e dei servizi necessari, sulla base delle decisioni dei propri Organi.



Nell'espletamento delle attività l'Associazione ricercherà ogni utile collaborazione con l'Unione Europea, con gli Organismi nazionali ed internazionali, con i cittadini, le Associazioni, gli Enti e le Società italiane ed estere.

ART. 7) Gestione delle attività organizzate: Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sportivo e/o sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro.

Per la gestione di tali attività privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti.

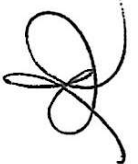
Per la gestione delle attività organizzate l'Associazione può ricorrere inoltre a prestazioni di lavoro autonomo o di lavoro dipendente.

I proventi delle attività non possono essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dalla elettività e gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del Rendiconto finanziario.

Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dell'elettività delle cariche associative.

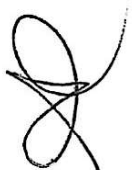


ART. 8) I soci - Sono ammessi all'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione ed accettano il presente Statuto, l'eventuale regolamento interno, lo Statuto della Federazione sportiva/ente di promozione sportiva cui l'Associazione aderisce. Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti. Il numero dei soci è illimitato. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Nel caso di minori la domanda è presentata da chi ne esercita la potestà genitoriale. Il Consiglio direttivo può delegare il suo Presidente a formalizzare l'ammissione, che dà diritto al rilascio immediato della tessera sociale, purché siano contestualmente versate le quote sociali prescritte. La tessera ha valore annuale. I soci rinnovano il vincolo associativo tramite il rinnovo del tesseramento. I soci, con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'Associazione.

Il diniego deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione. Il richiedente, nella domanda di ammis. dovrà specificare le proprie generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

Ci sono 2 categorie di soci: ordinari (coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea); onorari (persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominate dall'Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci). Possono, altresì, aderire all'Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico. I sostenitori hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ed hanno il diritto ad

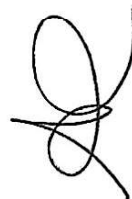


essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso. La quota associativa è intrasmissibile; in caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a principi di democrazia ed uguaglianza del rapporto associativo e dei diritti di tutti gli associati con particolare riferimento all'elettività delle cariche associative, all'esercizio del voto individuale ed all'effettività del rapporto associativo.

ART. 9) Diritti e doveri dei soci - Tutti i soci hanno uguali diritti.

I soci hanno diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione, a partecipare all'assemblea con diritto di voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi, di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi, ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale. Si esclude espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e si prevede per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. I Soci hanno inoltre diritto di frequentare la sede sociale, di partecipare alle iniziative promosse dall'Associazione, di usufruire delle strutture del sodalizio nonché dei servizi e agevolazioni connessi agli E.P.S. Per le cariche sociali che comportano responsabilità civili e/o penali verso terzi, sono eleggibili i Soci che abbiano compiuto la maggiore età.



Gli associati minorenni esercitano i loro diritti, compreso quello di voto, tramite gli esercenti la responsabilità genitoriale, fino al raggiungimento della maggiore età.

Essi hanno diritto di essere informati sulle attività ed iniziative dell'Associazione e di svolgere il lavoro comunemente concordato, a prendere visione dei libri sociali, di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

I soci sono tenuti a sostenere le finalità sociali, all'osservanza del presente statuto, dell'eventuale regolamento interno e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi, a versare alle scadenze stabilite la quota sociale decise dall'organo dirigente, comprese le eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale richiesti dall'Associazione, ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione e/o derivanti dall'attività svolta ad osservare le norme ed i Regolamenti stabiliti dagli Enti di Promozione sportiva, a rimettere la risoluzioni di eventuali controversie interne all'operato degli organi sociali dell'Associazione e/o dell'Ente di Promozione Sportiva cui l'Associazione aderisce.

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. L'Associazione, in caso di particolare necessità e per apporti di competenze specifiche, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti (autonomo o dipendente) anche ricorrendo ai propri associati.



ART. 10) Recesso ed esclusione del socio - La qualità di socio si perde: a) per decesso; b) per morosità nel pagamento della quota associativa; c) per recesso volontario dietro presentazione di dimissioni scritte con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione e tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso; d) per esclusione, e) revoca della tessera sociale a seguito della perdita dei requisiti richiesti dallo Statuto; f) sospensione, espulsione o radiazione a seguito di sanzione comminata dagli organi sociali dell'Associazione, in conseguenza di gravi infrazioni alle norme ed ai Regolamenti dell'Associazione, degli Enti di Promozione Sportiva cui l'associazione aderisce. Competente in merito alla revoca, della

tessera sociale, alla radiazione, sospensione o espulsione dei soci sono il Consiglio Direttivo dell'associazione.

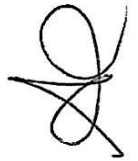
Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata. La perdita di qualità di soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Cons. Dir., mentre in caso di esclusione, la delibera del Cons. Dir. deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 60 giorni di tempo per far ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo. Nell'ipotesi di decadenza per morosità l'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

ART. 11) Volontari - Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, nonché le altre persone (anche non associate) che svolgano con le anzidette modalità attività di volontariato a favore dell'associazione e dei suoi iscritti.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D. Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa



delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Chiunque presti attività di volontariato in modo non occasionale, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017, è assicurato contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I volontari non occasionali sono iscritti in un apposito registro.

ART. 12) Sostenitori - Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

ART. 13) Lavoratori - L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 5 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità.



ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 14) Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- L'organo di controllo, se istituito dall'assemblea o obbligatorio per legge.

ART. 15) L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto ad intervenire tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

All'assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

1. discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
2. eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell'associazione;
3. approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;
4. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
5. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:



1. deliberare sullo scioglimento dell'associazione;
2. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata almeno 5 giorni prima dell'assemblea, in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax) purchè vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

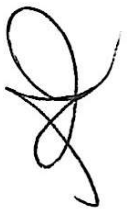
ART. 16) L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dall'Organo di Controllo.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

ART. 17) Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 cod. civ.



L'assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

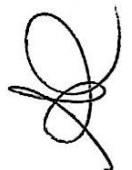
L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre/ quarti) degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida con la presenza di almeno un terzo degli associati.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 32.

ART. 18) Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile.

ART. 19) Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, con potere di rappresentanza generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.



Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre ad un massimo di nove consiglieri eletti dall'Assemblea fra i soci, e resta in carica per tre esercizi.

I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.

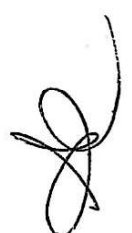
Nel caso in cui l'Assemblea dei soci non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il VicePresidente, il Segretario e il Tesoriere.

ART. 20) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

ART. 21) Il Consiglio Direttivo :

- a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- b. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;

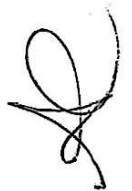


- e. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- f. delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
- g. determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- h. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ART. 22) Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.



ART. 23) Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.

Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta,

l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

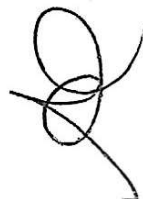
Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ART. 24) Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'associazione.

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità ed alla conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ART. 25) L'Organo di Controllo, qualora istituito dall'assemblea o obbligatorio per legge, può essere anche monocratico. Qualora composto da più membri, elegge nella sua prima riunione e fra i suoi componenti, un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/17.



L'Organo di Controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del D.Lgs. 117/17, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

I componenti dell'Organo di Controllo durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 26)

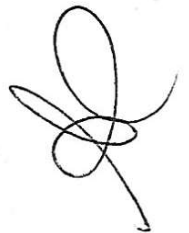
Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b. eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
- c. eventuali erogazioni, donazioni, lasciti;

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

1. dai contributi annuali e straordinari degli associati;

2. dai contributi dei privati;
3. dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali , dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
4. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
5. dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
6. da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
7. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
8. entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
9. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale;
10. proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di modico valore.



Art. 27) Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

ART. 28) Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché il Libro dei soci all'Associazione.

I libri dell'Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza; le eventuali copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

ART. 29) Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

ART. 30) Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 31) Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

ART. 32) In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altri enti del Terzo settore, altre associazioni operanti in analogo settore, o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, acquisito, se obbligatorio per legge, il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 33) Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

Besano, 14 maggio 2024
antonia cassano
21.05.2024
13:07:43 UTC



Il Presidente pro-tempore dell'Associazione:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Antonio Cassano', written over a horizontal line.